



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis )

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6565 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

OMISSIS

rappresentati e difesi dagli avvocati Aurora Donato, Bartolo Mancuso, con domicilio  
eletto presso Bartolo Mancuso in Roma, via Germanico 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale  
Per Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di  
OMISSIS non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ordinanza n. 241 del 08.04.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s.  
2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del  
concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede

di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti;  
con motivi aggiunti  
degli esiti comunicati con email del 13 agosto 2016 della procedura di mobilità, limitatamente ai ricorrenti OMISSIS e del conseguente decreto in data 16 agosto 2016, nella parte in cui non comprende i predetti ricorrenti, e degli atti conseguenti di assegnazione di sede ai medesimi,  
nonché per l'esecuzione  
dell'ordinanza n. 3588 in data 1 luglio 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. unitamente ai motivi aggiunti proposti dai ricorrenti OMISSIS;

Vista l'ordinanza della Sezione III bis di questo Tribunale, n. 3588 in data 1 luglio 2016;

Ritenuto che quanto lamentato dai predetti ricorrenti con motivi aggiunti appare assistito da profili di fondatezza; e che sussiste il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza in relazione a quanto disposto dall'Amministrazione intimata con riferimento all'assegnazione di sede ai ricorrenti medesimi con gli atti gravati;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare monocratica proposta con motivi aggiunti dai ricorrenti indicati in parte motiva; per l'effetto sospende gli atti gravati e ordina all'amministrazione intimata, fino al momento della trattazione collegiale della domanda, di mantenere i ricorrenti ( OMISSIS) presso la loro sede di assegnazione provvisoria.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 20 ottobre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 agosto 2016.

Il Presidente  
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO